

6. Promotori finanziari e attività di consulenza

Si fa riferimento alle note datate ... e ... 1999, con le quali la S.V. ha posto in sostanza due quesiti, rispettivamente in materia di domiciliazione della corrispondenza della clientela e di incompatibilità dell'attività di promotore.

In particolare, con la nota del ... la S.V. ha chiesto di conoscere se il cliente di un promotore finanziario senza mandato da una SIM o da un altro intermediario autorizzato possa, previa autorizzazione scritta e nel rispetto della legge sulla privacy, eleggere domicilio per la corrispondenza relativa ai rapporti bancari e finanziari con i vari istituti (banche, SIM ...) presso l'ufficio o l'abitazione del promotore finanziario "visto che lo stesso fa solo consulenza e non colloca altri prodotti" e con quella del maggio successivo, se il promotore finanziario regolarmente iscritto all'albo che offra "prestazioni di sola consulenza, senza collocamento di prodotti e servizi", possa essere nominato procuratore dal proprio cliente ed in caso positivo quali siano i limiti di tale procura.

A tale riguardo si fa presente innanzitutto che l'attività di promotore finanziario incaricato dell'offerta fuori sede di determinati servizi di investimento e prodotti finanziari per conto di un intermediario, è del tutto distinta dall'attività di consulenza, caratterizzata dall'inesistenza di vincoli predeterminati in ordine agli investimenti da suggerire e dalla posizione di neutralità del consulente rispetto agli investimenti consigliati, come già precisato nella (...) comunicazione n. DI/98096957 del 21 dicembre 1998 (...).

Pertanto, l'incompatibilità – prevista dall'art. 94 del regolamento approvato con delibera n. 11522 del 1998, come recentemente modificato dalla delibera n. 11745 – tra l'attività di promotore e lo svolgimento dell'attività di consulenza di cui all'art. 1, comma 6, lett. f), del decreto legislativo n. 58 del 1998 non sussiste nell'ipotesi in cui un promotore iscritto all'albo non operi per alcun soggetto abilitato all'offerta fuori sede.

Ciò posto, premesso che l'attività di consulenza in materia di investimenti finanziari è inclusa dal menzionato art. 1, comma 6, lett. f), tra i servizi accessori, deve ritenersi che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico della detta attività non è riservato agli intermediari autorizzati e pertanto la relativa disciplina e vigilanza esulano dei compiti della scrivente Commissione.

A tale proposito si richiama comunque l'attenzione, per ciò che attiene all'oggetto della detta procura, qualora il rilascio di quest'ultima non riguardi, come sembrerebbe ipotizzabile dai quesiti proposti, un solo cliente, bensì una pluralità di soggetti, che esso dovrà comunque tenere conto delle

riserve di attività previste dalle norme di legge vigenti (cfr., a titolo di esempio, il contenuto della comunicazione n. DI/98094178 del 10 dicembre 1998...).

CONSOB

Francesco Nazzaro Lidia Cimminiello